



# COMUNE DI DORGALI

(Provincia di Nuoro)

08022 V. Umberto N°37 Tel. 0784/927200/12 – Fax 0784/94288

Prot. N°12874

**ORDINANZA N° 50 del 08/08/2012**

*Regolamento del Commercio sulle aree pubbliche e demaniali  
e della vendita diretta dei produttori.*

## IL SINDACO

VISTO D.lgvo n.114 del 31/03/1998;

VISTA la L.R. n.5 del 18/05/2006;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale del 02/08/2012 n.57;

VISTI i Regolamenti Comunali sui mercati settimanali e giornalieri serali in Dorgali e Cala Gonone;

VISTI il Regolamento per l'applicazione della T.O.S.A.P. e il Regolamento sulla pubblicità sonora e visiva adottata dal Comune di Dorgali;

DATO ATTO che nel centro di Dorgali e di Cala Gonone, sono raramente reperibili strade e spazi adeguati per la vendita itinerante e che nel periodo estivo, si rende ancor più *difficoltoso il traffico nei centri urbani citati*;

VISTE le norme del Codice della strada e il suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

## ORDINA

che il commercio sulle aree pubbliche e demaniali, nonché la vendita diretta dei produttori, sia svolta nel seguente modo:

**COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTO FISSO**, di cui all'art. 28 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo N°114/98 e art.15 comma 1 lett.a) della L.R.n.5/2006 - **MERCATO SETTIMANALE E/O SERALE**

1. **A DORGALI**, P.zza Sa Codina: è consentito solo nei giorni di **Lunedì e Giovedì**, con orario dalle 8,00 fino alle ore 14,00.
2. **A CALA GONONE**: da Piazza Dell'Arena a Via Del Cisto è consentito, in forma stagionale dal 01 Luglio al 31 Agosto, solo nella giornata del **venerdì**, con orario dalle 8,00 fino alle ore 14,00.
3. **A CALA GONONE**, Piazza Giardini e Parco Palmasera è consentito, solo in forma stagionale di cui all'art. 3 della deliberazione della Giunta Comunale n. 111/2010 **tutti i giorni** dalle ore 19,00 alle ore 01,00.

Per ognuno dei mercati vi saranno norme di accesso e comportamentali contenute negli appositi regolamenti.

**COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DEMANIALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DORGALI IN FORMA ITINERANTE**, di cui all'art. 28 comma 1 lett. b) - comma 9 del Decreto Legislativo N° 114/98 - art.15 comma 1 lett.b) della L.R.n.5/2006 - **NONCHE' LA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEI PRODUTTORI AUTORIZZATI DI CUI AL D.Lgs.n.228/2001**

Art : 1 - E' Vietata la vendita in forma itinerante nelle seguenti vie dell'abitato **di DORGALI** :

Via Lamarmora, tutta la Via comprese le traverse.

Viale Umberto, tutta la via comprese le traverse.

Piazza Santa Croce.

Piazza Santa Caterina.

Via Vittorio Emanuele, tutta la Via.

Art. 2 - E' vietata la vendita in forma itinerante **in tutte le aree demaniali ricadenti nel territorio del Comune di Dorgali**, e nelle seguenti vie dell'abitato di **CALA GONONE** :

- (a) Piazza Madonna del Mare.
- (b) Viale Colombo dal Viale Bue Marino fino al Porto comprese tutte le traverse presenti in quel tratto.
- (c) Viale Palmasera, tutta la Via comprese le traverse.
- (d) Via Caboto.
- (e) Via Magellano.
- (f) Via D. Millelire.
- (g) Via Vasco De Gama.
- (h) Via Vespucci.
- (i) Via Marco Polo, da Via Picasso fino al Viale Colombo.
- (j) Via Della Pineta.
- (k) Via Del Cisto
- (l) Via Dei Gabbiani.
- (m) Via Delle Meduse
- (n) Via Caio Duilio.
- (o) Via Cala Luna.

Art. 3 - E' vietata la vendita in forma itinerante in prossimità delle scuole di ogni ordine e grado, (distanza min. m. 50).

Art. 4 - E' vietata la vendita in forma itinerante in prossimità del Mercato Settimanale di Piazza Sa Codina e di Piazza Dell'Arena/Via Del Cisto, (distanza min. m. 50).

Art. 5 - Durante lo svolgimento di tale attività dovranno essere rispettate tutte le norme del *Codice della Strada*.

Art. 6 - La vendita nello stesso punto non potrà protrarsi oltre i 30 min. primi.

Art.7 - E' vietata qualsiasi forma di pubblicità, senza la specifica autorizzazione ; la pubblicità sonora, non potrà iniziare comunque prima delle ore 9,00.

Art. 8 - Nel centro abitato di Cala Gonone, per il periodo estivo, (Maggio - Ottobre compresi), è severamente vietata la pubblicità sonora.

Art. 9 - La vendita in forma itinerante, è consentita **a DORGALI solo nei giorni di Lunedì e Giovedì** dalle ore 8,00 alle ore 13,00; **a CALA GONONE solo nella giornata del Venerdì** dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

Art.10 -La fornitura delle merci destinate alle attività commerciali in Cala Gonone, che si effettuano in qualsiasi giorno della settimana, può essere svolta nel rispetto delle norme del vigente *Codice della Strada*.

Per quanto non disciplinato nel presente provvedimento si rinvia alle succitate Leggi in materia.

Per i contravventori, troveranno applicazione le sanzioni stabilite dalle leggi citate in premessa.

Il Comando Polizia Municipale, i Carabinieri, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e tutti gli agenti della Forza Pubblica hanno il dovere di controllare per la perfetta osservanza del presente provvedimento.

Dorgali, lì 08/08/2012



IL SINDACO

(Mario Angelo G. Carta)

*Mario Angelo G. Carta*



COMUNE DI DORGALI  
ALBO PRETORIO

Pub. N. 461  
dal 10-08-12 al 14-08-12

IL MESSO COMUNALE  
(Chessa Salvatore)

*Chessa Salvatore*